

DISCORSI D'ODIO ED ISTIGAZIONE A DELINQUERE

Udine 1 febbraio 2018

IMPORTANZA DELLE PAROLE

“Le parole sono pietre” (Carlo Levi).

“Tu sai bene che il parlare scorretto non solo è cosa per sè sconveniente, ma fa male anche alle anime” (Platone, Critone).

“Quando io uso una parola” disse humpty Dumpty in tono alquanto sprezzante, “questa significa esattamente quello che decido io...nè più nè meno”.

“Bisogna vedere” disse Alice “se lei può dare tanti significati diversi alle parole”.

“Bisogna vedere” disse Humpty Dumpty “chi è che comanda...è tutto qua”

(Alice nel paese delle meraviglie)

“Abbiamo una responsabilità, finchè viviamo: dobbiamo rispondere di quanto scriviamo, parola per parola, e far sì che ogni parola vada a segno” (Primo Levi, Dello scrivere oscuro).

MODIFICA DELLE PAROLE

“E’ destino di tutte le parole trasformarsi nel volger del tempo secondo una diagonale di forze: da un lato la sostanza, o il peso, della tradizione, di questa forza d’inerzia dei valori conoscitivi, che agisce nel senso della diacronia, della storia; dall’altro le spinte laterali di nuove esigenze espressive che agiscono nella contemporaneità, nella sincronia”

(Aldo Enzi, “Il lessico della violenza nella Germania nazista”).

“Il valore consueto delle parole in rapporto alle cose era trasvalutato da una nuova interpretazione. l’audacia dissennata fu ritenuta coraggiosa abnegazione verso la propria parte, l’indugio prudente decorosa viltà, la saggezza pretesto di codardia,

l'intelletto aperto a tutti gli aspetti di un problema assoluta incapacità di agire”
(Tucidide, La guerra del Peloponneso).

DISCORSO D'ODIO

LA PIRAMIDE DELL'ODIO

Commissione “Jo Cox” su fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia, e razzismo.

La Commissione (istituita nel maggio del 2016, ed intitolata a Jo Cox, la deputata presso la Camera dei Comuni del Regno Unito uccisa il 16 giugno 2016) ha concluso i lavori con una relazione del 6 luglio 2017, dopo l'audizione di 31 soggetti e l'acquisizione di 187 documenti.

“Non esiste una definizione europea di discorso d'odio che sia giuridicamente vincolante. Una prima ed esauriente spiegazione del termine si trova nella Raccomandazione del Comitato dei Ministri n.20 del 1997 del Consiglio d'Europa

in cui viene così definito “discorso d’odio deve essere inteso come l’insieme di tutte le forme di espressione che si diffondono, incitano, sviluppano o giustificano l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo ed altre forme di odio basate sull’intolleranza e che comprendono l’intolleranza espressa attraverso un aggressivo nazionalismo ed etnocentrismo, la discriminazione, l’ostilità contro le minoranze, i migranti ed i popoli che traggono origine dai flussi migratori”.

Una decisione più recente si trova nella Raccomandazione di politica generale n.15 della Commissione Europea contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa” del 21 marzo 2016.

Il Discorso d'odio viene definito “l’istigazione, la promozione o l’incitamento alla denigrazione, all’odio o alla diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o il fatto di sottoporre a soprusi, molestie, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce tale persona o gruppo, e comprende la giustificazione di queste varie forme di espressione, fondata su una serie di motivi, quali la <razza>, il colore, la lingua, la religione o le convinzioni, la nazionalità o l’origine nazionale, nonché l’ascendenza, l’età, la disabilità, il sesso, l’identità di genere, l’orientamento sessuale e ogni altra caratteristica o situazione personale”.

I discorsi d'odio vanno tenuti distinti dai crimini d'odio.

DISCORSI D'ODIO STATALI E PRIVATI

Umberto Eco, “Il Cimitero di Praga”, pp.400 e ss.

Nazismo nelle sue varie estrinsecazioni propagandistiche.

Victor Klemperer, “LTI, la lingua del Terzo Reich”, studio di semiotica della cultura nella quale l'Autore descrive le possibilità di asservimento della lingua al fine di manipolazione delle masse.

Privati e social network

QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Art. 9 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione).

Art.10 (libertà di espressione, che comporta doveri e responsabilità e, come affermato al suo paragrafo 2, può essere sottoposto a talune formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni).

Art. 14 (che sancisce che il godimento di tutti i diritti e le libertà contenute nella Convenzione, tra cui la libertà di espressione, deve essere assicurato senza discriminazioni di sesso, razza, linguaggio, religione, credo politico, origine sociale

o nazionale).

Art. 17 (che stabilisce la proibizione dell'abuso di un diritto).

Protocollo n.12 alla Convenzione

PRINCIPALI PRONUNCE CEDU

M'Bala M'Bala c. Francia 20 ottobre 2015 (caso Diedonnè)

Delfi c. Estonia del 16 giugno 2015 (Delfi era un portale di informazione on line che aveva rimosso alcuni commenti offensivi soltanto sei settimane dopo la loro pubblicazione).

APPROCCIO USA

Stuart Mill, “Saggio sulla libertà”; “anche se l’opinione repressa è un errore, può contenere, e molto spesso contiene, una parte di verità; e poichè l’opinione generale o prevalente su qualsiasi questione è raramente, o mai, l’intera verità, è soltanto mediante lo scontro tra opinioni opposte che il resto della verità ha una probabilità di emergere”.

Teoria del c.d. Marketplace of ideas, teoria basata sul I emendamento, norma che inaugura il Bill of Rights, la Carta dei Diritti che “si fonde” con la Costituzione Americana, con conseguente libertà di parola che gode di una protezione rafforzata, pressochè assoluta.

La Corte Suprema Usa ha poi stabilito, nella causa “Brandenburg vs Ohio” che tre diversi criteri siano rispettati da ogni atto volto a regolare l’esercizio della libertà di parola:

- a) in primo luogo occorre che l’individuo intenda promuovere non soltanto una generica condotta illecita ma una condotta illecita <imminente> (criterio temporale);
- b) in secondo luogo, la condotta illecita che il parlante intende stimolare deve verificarsi secondo un elevato grado di probabilità (criterio probabilistico);
- c) da ultimo, deve essere intenzione del parlante provocare tale condotta

(criterio finalistico-psicologico).

In definitiva, se l'europa si caratterizza per una dimensione di possibile ostilità rispetto alla estensione della libertà di espressione del mondo dei bit, gli Stati Uniti si contraddistinguono all'opposto come il Paese campione della libertà di manifestazione del pensiero anche nel nuovo ecosistema digitale.

ITALIA

Art. 21 Cost.

Ratifica della Convenzione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale firmata a New York il 7.3.1966 (L. 13.10.1975, n.654);

Legge "Mancino" 25 giugno 1993, n.205;

Legge 85/2006 (pena alternativa; non è più punito chi "diffonde in qualsiasi modo" ma chi "propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico"; non più che "incita" ma chi "istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi")

Abrogato l'art.272 cp, che aveva comunque “resistito” alla censura di incostituzionalità (sentenza 85/1966);

DDL al Senato sul c.d. cyberbullismo;

Luglio 2015, Nascita della Carta Italiana dei Diritti di Internet.

Presenza dell'OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori) e UNAR (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali), che è parte del Dipartimento per le Pari Opportunità.

LEADING CASE

Sentenza del Tribunale di Verona, caso c.d. Tosi, sentenza divenuta irrevocabile il 10 luglio 2009, n. 41819.

Per la prima volta un Tribunale Italiano ha sposato la teoria del c.d. razzismo differenzialista, ritenendo che il razzismo non si espliciti solo nelle teorie biologico-genetiche ma comprenda anche l'elemento culturale.

CASSAZIONE

Sentenza n. 33179/2013, che ha riconosciuto l'associazione ex art.416 cp ai discorsi d'odio perpetrati all'interno delle comunità virtuali, blog, chat, social network.